



LEGGE N.175/2022
di conversione del
DECRETO LEGGE N.144/2022
cd. Decreto Aiuti ter

LEGGE N.175 DEL 17 NOVEMBRE 2022 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 144/2022 CD. DECRETO AIUTI TER

Posted on 22 Novembre 2022



Category: [Opere pubbliche](#)

Tag: [decreto aiuti ter](#)

E' stata pubblicata la **Legge 17 novembre 2022, n. 175, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144**, (cd *Decreto Aiuti Ter*) sulla [Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 269 del 17 novembre 2022](#) recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*".

La legge **entrata in vigore il 18 novembre 2022**, reca le seguenti importanti disposizioni di interesse per il settore delle opere pubbliche:

ART. 29 "Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili"

L'articolo in commento prevede le seguenti disposizioni:

- il **comma 1** estende la procedura di preassegnazione automatica per ciascun intervento, di cui all'articolo **7, commi 2 e 3 del DPCM 28 luglio 2022** (si veda [news del 15 settembre 2022](#)), relativa agli interventi attuati dagli enti locali con le risorse previste dal PNRR, anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse del Piano complementare;
- il **comma 2** dispone che la predetta estensione comporta che sia considerato come importo preassegnato a ciascun intervento, l'ammontare pari al 15 per cento dell'importo già assegnato per ciascun intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il provvedimento di assegnazione.
- il **comma 3** stabilisce che nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze e del monitoraggio in itinere, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo;
- il **comma 4** pone l'incremento delle risorse preassegnate a carico del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, finalizzate agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili

ART. 30 "Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici"

Con il suddetto articolo 30 si introduce, all'art. 1 della L. n. 178/2020 (Bilancio 2021), il nuovo comma 1046-bis, secondo cui, "fermo restando quanto previsto a legislazione vigente per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR possono essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia".

ART. 32 "Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici"

Mediante l'articolo in questione, all'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 (c.d. *decreto Semplificazioni bis*), dopo il comma 6-ter è inserito il nuovo 6-quater, a tenore del quale, "**...al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di pubblici** (in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027- v. comma 1 art. 10) mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previste dal PNRR ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, d'intesa con le amministrazioni interessate, **Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ex art. 54 del codice appalti, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori**".

I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni.

